

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (C. 6323, approvato dal Senato) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e raccomandazione</i>)	3
Sui lavori del Comitato	5

Martedì 7 febbraio 2006. — Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI.

La seduta comincia alle 19.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

(C. 6323, approvato dal Senato).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Enzo TRANTINO, *relatore*, dopo aver evidenziato come il provvedimento in esame – che già nella sua nella versione originaria recava norme eterogenee, accumulate, per lo più, dal fatto di costituire proroghe o differimenti di termini – è stato poi ampiamente arricchito nel corso dell'iter al Senato, che vi ha introdotto 43

nuovi articoli, alcuni dei quali recanti disposizioni già presenti in cinque decreti-legge in corso di conversione, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6323, nel testo trasmesso dal Senato,

ritenuto che, in relazione ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento,

il complesso del provvedimento si configura in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative, nonché con le esigenze di semplificazione e di riordinamento della legislazione vigente e dei connessi parametri di omogeneità, chiarezza e proprietà di formulazione, presentando altresì una non conformità alle regole sui limiti di contenuto dei decreti legge, ed in particolare:

esso reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità – peraltro già presenti nella originaria formulazione di 40 articoli – sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento di ben 43 nuovi articoli e di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in un numero elevato

di nuovi commi e capoversi) durante il procedimento di conversione presso il Senato, così da rendere impossibile rinvenire una *ratio* unificante del complesso dell'articolato;

assorbe, per effetto dell'approvazione al Senato di un maxi-emedamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, numerose disposizioni già contenute in decreti legge attualmente all'esame delle Camere (in particolare: gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6 e l'intero decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, i cui disegni di legge di conversione sono stati già trasmessi dal Senato alla Camera, nonché i decreti legge 17 gennaio 2006, n. 9 e 10 ed ulteriori disposizioni analoghe a quelle già presenti negli articoli 2 e 29 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, i cui disegni di legge di conversione sono attualmente all'esame della Camera); tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – produce una sostanziale alterazione della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

contiene all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, la proroga di termini di esercizio di due deleghe, circostanza questa che, per costante giurisprudenza, il Comitato ritiene contrastante con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988;

reca norme, anche presenti nel testo originario del decreto legge, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione, suscitando perplessità in ordine alla rispondenza al requisito – previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto e, per costante giurisprudenza del Comitato, delle dispo-

sizioni introdotte in sede di conversione, (ad es. agli articoli 4, 4-*bis*, 10, comma 1, lettera *a*), n. 2), 16, 19 e 38, comma 1);

modifica, sia direttamente che indirettamente, numerose norme di rango secondario (ad esempio agli articoli 23-*quinquies*, commi 1 e 3, 25, 28, 31, comma 1, 39-*ter*, 39-*duodevicies*, 39-*vicies septies*);

reca numerose disposizioni che incidono su norme precedenti e che non sono formulate in termini di novella, determinando così modifiche implicite all'ordinamento vigente (come ad esempio agli articoli 3, comma 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, comma 2, 19-*bis*, 23, comma 1, 23-*bis*, 23-*ter*, 23-*quinquies*, comma 1, 24, 24-*bis*, 28-*bis*, 31, comma 2, 31-*bis*, 37, 39-*septies*);

apporta modificazioni a norme di recente approvazione, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa sicuramente non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente (ad esempio, gli articoli 19-*bis* e 31-*bis*, incidono su disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; l'articolo 24-*bis*, incide su disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262);

reca riferimenti normativi errati o imprecisi: ad esempio, l'articolo 23-*quinquies*, comma 1, richiama il comma 5 dell'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 220 del 2004, mentre il termine di cui si prevede la proroga è al comma 6 del medesimo articolo; l'articolo 25 proroga di un anno « il termine da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », senza indicare esplicitamente il provvedimento cui ci si intende riferire;

utilizza espressioni generiche o contraddittorie ovvero dal significato normativo non immediatamente comprensibile: ad esempio, l'articolo 19, nel modificare il comma 5 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2001, prevede genericamente l'individuazione di aree nelle quali la trasmissione televisiva avverrà *all digital*,

senza chiarire né i tempi né le modalità dell'individuazione delle suddette aree e senza alcun coordinamento con il comma 572 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che a sua volta prevede « quattro ulteriori aree *all digital* da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni »; l'articolo 39-*quater decies*, comma 1, lettera *d*), introduce l'articolo 6-*bis* della legge n. 157 del 1999 che, oltre a recare una peculiare disciplina in tema di responsabilità patrimoniale dei partiti e movimenti politici, istituisce un fondo di garanzia volto al soddisfacimento dei debiti da essi maturati in epoca « *antecedente all'entrata in vigore della presente legge* », e quindi – secondo una lettura testuale – con riferimento ai soli debiti maturati antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 157 del 1999;

reca, all'articolo 4-*quater* ed all'articolo 18, comma 3, disposizioni che appaiono essere di interpretazione autentica, e che pertanto andrebbero formulate in modo conforme a quanto prescritto dalla circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio sulla formulazione tecnica dei testi normativi al paragrafo 3, lettera *l*);

non utilizza, in numerose disposizioni, la tecnica di novellazione conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

invita la Commissione a valutare quanto sopra detto ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire – anche durante l'iter di conversione – il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza e le modalità di esame parlamentare dei relativi disegni di legge di conversione, anche al fine di evitare fenomeni di sovrapposizioni di fonti normative.»

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori del Comitato.

Vincenzo SINISCALCHI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di ulteriori due decreti, entrambi trasmessi dal Senato ai fini dell'espressione del parere, rispettivamente:

alla II Commissione, in relazione al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante *proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile* – C. 6309;

alle Commissioni riunite VI e X, in relazione al decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante *differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas* – C. 6318).

Tuttavia, come opportunamente segnalato dall'on. Trantino, i contenuti dei due

decreti – a seguito dell’approvazione al Senato di un maxi-emedamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia – sono ora interamente confluiti nel testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, di cui abbiamo appena concluso l’esame.

Ritiene pertanto che vi siano ragioni di economia procedurale che suggeriscono di ritenere che l’esame di tali provvedimenti sia « assorbito » nel parere testé reso sul decreto legge n. 273.

Naturalmente, ove le Commissioni di merito intendano proseguire nell’esame dei due decreti, si riserva di valutare l’opportunità di riconvocare il Comitato per l’espressione di pareri specifici sui singoli provvedimenti.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 19.55.